



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "P. MASCAGNI"
Via G. Galilei, 40 – 57122 LIVORNO Tel. 0586 403724 - Fax 0586 426089
www.istitutomascagni.it segreteria@istitutomascagni.it

REGOLAMENTO
SULLA FREQUENZA DEI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO
(*approvato con delibera C.A. n. 9 /26 febbraio 2015*)

Art. 1 - Obblighi di frequenza

La frequenza agli insegnamenti che costituiscono il curriculum dello studente è condizione indispensabile per poter partecipare agli esami e per maturare i relativi crediti. Salvo specifiche disposizioni incluse nei programmi didattici dei singoli corsi, tutti gli insegnamenti prevedono un numero minimo obbligatorio di presenze non inferiore al 70% delle lezioni previste dal corso, fatti salvi gli obblighi per le discipline musicali d'insieme e le eventuali deroghe che i singoli docenti potranno proporre al Consiglio Accademico.

Per le attività didattiche curriculari la continuità del lavoro dello studente è attestata dal docente del corso.

La partecipazione degli studenti alle pubbliche esibizioni (concerti, saggi, lezioni pubbliche, seminari, conferenze, etc.) previste dalle attività di musica da camera, d'insieme, coro, orchestra, dai laboratori e dalle attività di ricerca e produzione è obbligatoria.

L'esibizione pubblica, momento di verifica delle suddette attività d'insieme, non è conteggiata tra le ore di frequenza del corso.

Anche dopo aver assolto agli obblighi previsti dal piano di studi lo studente può essere chiamato dal Direttore, d'intesa con l'insegnante di strumento, con l'obbligo di partecipazione all'orchestra degli studenti e/o di formazioni musicali del Conservatorio; lo studente non sarà ammesso agli esami se tale obbligo non verrà rispettato. Tale partecipazione, attestata dal docente del corso, comporta il riconoscimento di crediti aggiuntivi tra le "altre attività formative".

Art. 2 – Deroghe

Lo studente che al termine dell'anno accademico non raggiunga il 70% della frequenza prevista per una determinata disciplina, deve ripetere interamente l'annualità. In casi particolari, previa approvazione del docente, si può avanzare richiesta di riconoscimento di ore di lezione frequentate durante l'anno accademico precedente.

La possibilità di eventuali deroghe agli obblighi di frequenza per alcune materie, ad esclusione della disciplina caratterizzante principale e delle discipline di musica d'insieme e orchestra, può essere concessa dal Consiglio Accademico agli studenti lavoratori o agli studenti iscritti contemporaneamente all'università che dimostrino, con adeguata certificazione, l'incompatibilità tra l'orario di lavoro o del corso universitario e l'orario del corso per il quale si richiede la deroga.

Nel caso in cui il Consiglio Accademico approvi la deroga all'obbligo di frequenza previsto, il docente del corso in oggetto stabilirà gli obblighi sostitutivi da soddisfare con forme periodiche di verifica anche tramite test.

Nel caso di assenze superiori al 30% delle lezioni, effettuate per malattia o per gravi motivi di famiglia, in entrambi i casi debitamente documentate, il Consiglio Accademico deciderà se ammettere lo studente agli esami. In ogni caso le assenze non potranno superare il limite del 50%. Se le assenze fossero invece dovute ad attività organizzate dall'Istituto queste saranno giustificate dal Direttore e computate nel calcolo delle ore presenza.



Art. 3 - Riconoscimento della frequenza, di esami e relativi crediti

Il regolamento per il Riconoscimento crediti stabilisce nei dettagli tutte le modalità e i casi in cui i crediti formativi possono essere acquisiti con modalità diverse dalla frequenza alle lezioni prevista dai piani di studi.

Art. 4 - Propedeuticità e sbarramenti

Per le discipline che si articolano in più annualità, lo studente può frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso in cui non abbia acquisito i crediti delle annualità precedenti con il superamento degli esami o il conseguimento dell'idoneità, purché gli obblighi di frequenza delle annualità precedenti siano stati assolti.

Non è però possibile acquisire i crediti di una annualità successiva se non sono stati acquisiti quelli delle annualità precedenti, quando è prevista una propedeuticità di un corso rispetto a quello successivo.

Art. 5 – Ripetenza

Per ogni anno di corso della disciplina caratterizzante principale è concessa una sola ripetenza, fatta salva la possibilità da parte del Direttore di concedere un'ulteriore deroga per gravi e comprovati motivi.

E' concesso un unico anno di ripetenza del corso Pratica e lettura pianistica.

L'esame della disciplina ripetuta deve essere sostenuto entro il 31 ottobre dell'anno di ripetenza.

Art. 6 – Doppia frequenza, Scuola secondaria superiore

Gli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico di primo livello, non ancora in possesso del prescritto diploma di scuola secondaria superiore, che dovrà comunque essere conseguito entro il completamento del triennio, potranno optare per l'iscrizione a tempo parziale per l'intera durata della doppia frequenza.

Per gli studenti iscritti con la modalità a tempo parziale la frequenza della disciplina caratterizzante principale è prevista per l'intero percorso. Il relativo esame verrà effettuato al termine del secondo anno di frequenza part-time.

Art. 7 – Doppia frequenza, Università

In base all'articolo 29, comma 21 della Legge 240 del 30/12/2010 e al D.M. 28/09/2011 è possibile la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici.

Gli studenti interessati potranno dichiarare, all'atto di iscrizione, l'intenzione di avvalersi della contemporanea iscrizione presso tali istituzioni, presentando i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti. Potranno beneficiare della contemporanea iscrizione gli studenti regolarmente iscritti in entrambe le istituzioni, a prescindere dal livello dei corsi di studio a cui sono iscritti.

Gli studi in entrambe le istituzioni dovranno essere programmati dallo studente in modo da acquisire, attraverso lo svolgimento di attività formative nelle due istituzioni, i relativi crediti formativi che non potranno comunque superare il limite complessivo di 90 per anno, fatti salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli ordinamenti.

Art. 8 – Validità

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione seconda la normativa vigente.

